



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**DELIBERAZIONE E RELAZIONE SUL
CONTROLLO DEI PIANI DI REVISIONE
ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE REDATTI NEL 2018 E NEL 2019
DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
VALDOSTANE**

Deliberazione n. 13 del 28 luglio 2020



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**DELIBERAZIONE E RELAZIONE SUL
CONTROLLO DEI PIANI DI REVISIONE
ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE REDATTI NEL 2018 E NEL 2019
DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
VALDOSTANE**



CORTE DEI CONTI

Relatore: Consigliere Fabrizio Gentile

Hanno coadiuvato il relatore nell'attività istruttoria e nell'elaborazione dei dati le dottoresse Debora Marina Marra e Sabrina Scarfone.



Deliberazione n. 13 /2020

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

Collegio n. 3

composta dai magistrati:

Piergiorgio Della Ventura	presidente
Roberto D'Alessandro	consigliere
Fabrizio Gentile	consigliere relatore
Sara Bordet	consigliere

nell'adunanza in camera di consiglio del giorno 28 luglio 2020

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2010 n. 179 ("Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una Sezione di controllo della Corte dei conti").

VISTO il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, modificato con il decreto legislativo 16 giugno

2017 n. 100;

VISTA la deliberazione della Sezione plenaria 17 febbraio 2020, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione 14 febbraio 2020, n. 2 con il quale sono stati costituiti i collegi ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 179/2010;

VISTO il decreto 16 marzo 2020, n. 4 con il quale è stata assegnata al consigliere Fabrizio Gentile l'istruttoria sul controllo dei piani periodici di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.2, comma 1 lett. a, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, effettuati ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del medesimo Testo unico;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare l'articolo 85, commi 2 e 3, lett. e), come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 3 aprile 2020, n. 139, recante "*Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020*";

VISTE le ordinanze del Presidente della Sezione 23 marzo 2020, n. 6, 14 aprile 2020, n. 8 e 30 aprile 2020, n. 12, contenenti disposizioni per lo svolgimento delle attività istituzionali della Sezione, nell'ambito delle misure finalizzate a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'ordinanza n. 17 del 21 luglio 2020, con cui è stata convocata l'odierna adunanza, in collegamento da remoto (videoconferenza);

SENTITO il relatore, Consigliere dott. Fabrizio Gentile;

DELIBERA:



1. di approvare la Relazione sul controllo dei piani periodici di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie redatti nel 2018 e nel 2019 dalle amministrazioni pubbliche valdostane, che alla presente si unisce, quale parte integrante;
2. di prendere conseguentemente atto degli esiti delle verifiche delle partecipazioni detenute, come effettuate dagli enti interessati;
3. di prendere atto dei seguenti atti, aventi tutti ad oggetto l'esito negativo della ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente: provvedimento n. 156 del 31 dicembre 2018 e provvedimento n. 103 del 10 dicembre 2019, entrambi adottati da AREA VdA - Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura; deliberazione n. 14/2019 del 20 maggio 2019 e verbale del Consiglio n. 13/2020 del 25 giugno 2020, deliberazione n. 17/2019 del 1° aprile 2019 e n. 13 del 25 novembre 2019, adottati rispettivamente dall'Ordine degli Avvocati di Aosta, dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d'Aosta - Ordre des Medecins Chirugiens et des Odontologues de la Vallée d'Aoste e dall'Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Regione Autonoma Valle d'Aosta; nota del 15 aprile 2019, inviata dall'Ordine dei Commercialisti;

INVITA

gli enti che detengono partecipazioni nella società IN.Va Spa ad assumere le iniziative idonee a superare le problematiche rilevate dalla Sezione in merito alla composizione dell'organo di amministrazione;

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente della Regione Valle d'Aosta, nonché ai rappresentanti legali dei seguenti enti:

- Università della Valle d'Aosta,
- Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des

entreprises et des activités libérales,

- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA VdA,
- Automobile Club Valle d'Aosta,
- Azienda USL Valle d'Aosta;
- IVAT - Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition,
- Associazione Valdostana dei Maestri di Sci,
- A.P.S.P. Casa di riposo J.B. Féstaz.

Richiama, da ultimo, l'obbligo dei predetti enti di pubblicazione del provvedimento sui rispettivi siti *web* istituzionali, in esecuzione dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Così deliberato in Aosta, nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2020

Il relatore

Fabrizio Gentile

Il Presidente

Piergiorgio Della Ventura

Depositata in segreteria il 28 luglio 2020

Il funzionario

Debora Marina Marra

INDICE

	Pag.
Premessa	6
1. Inquadramento normativo	7
2. Il controllo della Sezione	10
A) Università della Valle d' Aosta	12
B) Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales	14
C) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA VdA	20
D) Automobile Club Valle d' Aosta	21
E) IVAT - Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition	21
F) Associazione Valdostana dei Maestri di Sci	22
G) A.P.S.P. Casa di riposo J.B. Féstaz	22
H) Azienda USL Valle d' Aosta - Vallée d' Aoste	24
3. Considerazioni conclusive	25

PREMESSA

La presente relazione dà conto degli esiti delle verifiche effettuate dalla Sezione, conformemente a quanto disposto dall'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito Testo unico o TUSP) sui piani periodici di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.2, comma 1 lett. a, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

L'analisi comprende le operazioni di revisione ordinarie effettuate dagli enti nei due anni, 2018 e 2019, per una precisa scelta metodologica volta a favorire la visione complessiva della situazione a seguito della revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP. Gli esiti del controllo effettuato dalla Sezione su tale revisione - con una serie di rilievi e criticità - erano stati rilevati nella deliberazione n. 21 del 2018.

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 prevede che le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, debbano effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, all'adozione di *“ un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*.

L'operazione di revisione periodica, che, come rilevato dalla Sezione delle autonomie, costituisce il secondo momento del processo di razionalizzazione delle società delineato nel d.lgs. n. 175/2016, implica anzitutto l'adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel successivo comma 2 del citato art. 20.

Quest'ultimo prescrive, infatti, che i piani di razionalizzazione, completi di apposita relazione tecnica contenente l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, devono essere adottati qualora l'amministrazione sia rilevi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie elencate dal precedente articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro¹;

¹ L'art. 26, comma 12-*quinquies*, inserito dal d.lgs. n. 100/2017, ha precisato che *“ Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019”*. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4².

Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria della procedura ordinaria di razionalizzazione, e l'eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

In caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'amministrazione deve approvare una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti.

Il processo di razionalizzazione, a partire dal 2018, è divenuto un adempimento a carattere periodico posto a carico dell'ente; esso è presidiato da appositi meccanismi sanzionatori. Il comma 7 dell'art. 20 stabilisce infatti, in primo luogo, che *“La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento*

² Si riporta il testo dei primi tre commi del citato art. 4: *“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.*

di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (...)”.E’ poi prevista l’applicazione delle ulteriori misure di cui al successivo articolo 24, commi 5 e segg.³.

Il controllo sulle società, effettuato dalle sezioni regionali ai sensi dell’art. 20 del TUSP, si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle società detenute dalle amministrazioni pubbliche, che coinvolge in primo luogo gli enti soci.

In linea generale, come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito del sistema dei controlli sulle partecipazioni pubbliche, il TUSP attribuisce alla competente Sezione della Corte dei conti una funzione preminente, prevedendo lo svolgimento di un’attività di verifica assai articolata delle scelte organizzative e gestionali delle società e delle amministrazioni pubbliche titolari della partecipazione (artt. 4, 5, 7, 8, 11 comma 3, 14 comma 5, 18, 26 commi 4 e 5 del Testo unico) nonché di verifica dei piani di razionalizzazione e della relazione di attuazione del piano.

Sotto tale ultimo profilo, espressamente si prevede, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, l’approvazione da parte delle pubbliche amministrazioni della relazione sull’attuazione del piano con i risultati conseguiti e la trasmissione del provvedimento alla Sezione di controllo.

³ Si riporta il testo delle disposizioni richiamate: “5. In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile. 6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell’articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione. 7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali. 8. Per l’attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l’articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014. 9. All’esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell’affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell’appalto o nella concessione continua con il subentrante nell’appalto o nella concessione ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile”.

Gli atti di revisione straordinaria adottati ai sensi dell'art. 24 del TUSP sono stati esaminati dalla Sezione nella deliberazione n. 21/2018 e le amministrazioni scrutinate avrebbero dovuto tenere conto, per l'adozione dei piani periodici, previsti dal ricordato art. 20, comma 1, del TUSP, delle irregolarità riscontrate dalla Sezione di controllo della Corte dei conti e delle relative osservazioni.

2. IL CONTROLLO DELLA SEZIONE

I seguenti enti, in adempimento della previsione di cui all'art. 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e modificato con il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (d'ora innanzi, anche Testo unico o TUSP), hanno trasmesso a questa Sezione gli atti di ricognizione delle partecipazioni dagli stessi detenute alla data del 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2019:

- Università della Valle d'Aosta (provvedimenti del Presidente del Consiglio dell'Università n. 14 del 28 dicembre 2018 e n. 148 del 20 dicembre 2019);
- Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales (deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 19 dicembre 2018, successivamente modificata dalla deliberazione n. 3 del 29 maggio 2019 e deliberazione n. 13 del 27 dicembre 2019, con la quale, tra l'altro, l'ente ha approvato la relazione di attuazione);
- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA VdA (provvedimento del Direttore generale n. 81 del 28 dicembre 2018 e provvedimento n. 85 del 30 dicembre 2019);
- IVAT - Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition (determinazione n. 51 del 20 dicembre 2018 e n. 50 del 16 dicembre 2019);
- Associazione Valdostana dei Maestri di Sci (provvedimento del Consiglio direttivo

n. 08/18 del 18 dicembre 2018 e n. 08/19 del 23 dicembre 2019).

L'Azienda USL Valle d'Aosta ha inviato la deliberazione del Commissario n. 502 del 30 dicembre 2019, relativa alle partecipate detenute al 31 dicembre 2018 (i dati precedenti sono stati rinvenuti direttamente sul portale "Partecipazioni").

Per quanto riguarda l'A.P.S.P. Casa di riposo J.B. Féstaz, ente oggetto di plurimi rilievi in sede di controllo della revisione straordinaria (cfr. deliberazione n. 12/2018), non risulta che esso abbia inviato alla Sezione la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 18 dicembre 2018 n. 29, con la quale è stata approvata la revisione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017. Tale informazione è stata reperita dalla Sezione, in quanto l'ente ha correttamente provveduto a compilare il Portale "Partecipazioni".

In adempimento del richiamato disposto normativo, l'Ordine degli Avvocati di Aosta (deliberazione n. 14/2019 del 20 maggio 2019 e verbale del Consiglio n. 13/2020 del 25.06.2020), l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d'Aosta - Ordre des Medecins Chirugiens et des Odontologistes de la Vallée d'Aoste (deliberazione n. 17/2019 del 1° aprile 2019), l'Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Regione Autonoma Valle d'Aosta (deliberazione del 25 novembre 2019, trasmessa in data 19 dicembre 2019) e l'Ordine dei commercialisti (lettera del 15 aprile 2019), hanno dichiarato l'esito negativo della ricognizione delle partecipazioni detenute.

Inoltre, dall'esame del portale "Partecipazioni", è emerso che l'AREA VdA - Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura ha adottato i provvedimenti n. 156 del 31 dicembre 2018 e n. 103 del 10 dicembre 2019, aventi a oggetto l'esito negativo della ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, ma non li ha trasmessi alla Sezione.

Al riguardo, la Sezione rileva in primo luogo, incidentalmente, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del citato TUSP, "(...) le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo

comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

Di seguito, il Collegio procede all'esame dei provvedimenti di ricognizione approvati dai suddetti enti; per gli altri enti, già scrutinati in sede di revisione straordinaria (Automobile Club Valle d'Aosta, A.P.S.P. Casa di riposo J.B. Féstaz, AREA VdA - Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura) le relative informazioni sono state desunte dal portale "Partecipazioni" e dal sito istituzionale dell'ente.

A) Università della Valle d'Aosta

All'esito delle revisioni ordinarie attuate per gli anni 2018 e 2019, l'ente detiene due sole partecipazioni societarie dirette: In.Va. Spa (con una quota pari allo 0,0098%) e Consorzio interuniversitario AlmaLaurea (con una quota pari all'1,09 %), confermando il mantenimento delle stesse già operato in sede di revisione straordinaria e stabilendo di non adottare alcun piano di razionalizzazione.

Con riguardo a In.Va. Spa, società *in house* a controllo analogo congiunto, che svolge funzioni di realizzazione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale, nonché di centrale unica di committenza (*ex art. 21 della legge regionale 8 aprile 2013 n. 8*), la partecipazione è giustificata con il fatto che la stessa produce un servizio di interesse generale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a, del Testo unico.

Per quanto concerne il Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, che realizza un'attività di gestione di database delle carriere dei laureati, i provvedimenti hanno affermato la necessità della predetta partecipazione, in quanto il Consorzio produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento di finalità istituzionali, ipotesi rispondente alla previsione di cui all'art. 4, comma 1, del Testo unico.

Con deliberazione n. 21/2018, la Sezione aveva rilevato due profili di criticità:

- mancanza di un'approfondita analisi economica e finanziaria delle società partecipate e valutazione comparativa delle ulteriori possibili forme di gestione delle attività rispetto a quella societaria;

- violazione dell'art. 11, commi 2 e 3, del TUSP⁴.

L'Ateneo ha indicato, relativamente al primo rilievo, che i dati richiesti possono essere rilevati dalle schede compilate e predisposte dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze, dalle quali si desume che i due enti partecipati non presentano presupposti di criticità rispetto alle disposizioni del d. lgs. n. 175/2016.

In riferimento all'asserita violazione dell'art. 11, commi 2 e 3, l'ente allega lo Statuto Almalaurea (approvato dal MIUR con decreto ministeriale 2 maggio 2017, n. 254 - G.U. n. 115 del 19-5-2017) e segnala che il Consorzio è stato costituito ai sensi degli artt. 60 e 61 del TU delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.d. 31 agosto 1933, b, 1592, e riconosciuto con Decreto ministeriale 25 marzo 2002. L'art. 13 del predetto Statuto, rubricato "Consiglio di amministrazione", prevede che il numero di amministratori del Consorzio sia pari a cinque.

Per quanto concerne la partecipata In.Va. Spa l'Ateneo segnala che, come indicato nell'art. 15 dello Statuto, *"La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta oppure, ove stabilito dall'Assemblea e consentito dalle disposizioni vigenti, da un Consiglio di Amministrazione formato da tre o cinque membri nel rispetto delle norme di legge"*⁵.

Per il triennio 2016-2018 la società risulta essere amministrata da un Consiglio di

⁴ Se ne riporta il testo: "2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. 3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del ca-po V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

⁵ Nota Università della Valle d'Aosta trasmessa alla Sezione tramite pec in data 22 gennaio 2019.

amministrazione composto dal presidente, nominato dalla Regione Valle d'Aosta e da n. 3 Consiglieri (2 nominati dall'assemblea societaria ed uno dalla Giunta regionale).

Per il triennio 2019-2022 la Giunta regionale, su indicazione dell'assemblea societaria, ha nominato il Consiglio di amministrazione composto da 3 membri: n. 1 presidente e n. 2 consiglieri.

B) Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales

Con provvedimenti del Consiglio camerale del 19 dicembre 2018, del 29 maggio 2019, e del 27 dicembre 2019, la Chambre valdôtaine ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni.

Dagli atti trasmessi, alla data del 31 dicembre 2018 risulta che l'ente detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società, partecipazioni di cui ha deliberato il mantenimento:

- IC Outsourcing Scrl (quota di partecipazione pari allo 0,00017 %);
- Infocamere Scpa (quota di partecipazione pari allo 0,00002 %);
- Centro Estero per l'Internazionalizzazione Scpa - Ceipiemonte Scpa (quota di partecipazione pari all'1,03080 %);
- Ecocerved Srl (quota di partecipazione pari allo 0,04076%);
- Consorzio per l'innovazione Tecnologica Scrl - Dintec Scrl. (quota di partecipazione pari allo 0,23728 %);
- Tecnoservicecamere Scpa (quota di partecipazione pari allo 0,34951 %);
- In.Va. Spa (quota di partecipazione pari allo 0,0098 %).

Tra le partecipazioni dirette figurano, inoltre, la Borsa Merci Telematica Italiana società consortile per azioni - BMTI Scpa (quota di partecipazione pari allo 0,12550 %), per la quale è stata disposta la razionalizzazione mediante recesso della società, Retecamere Scarl

e Job Camere Srl, entrambi in attesa della conclusione della liquidazione.

La Chambre ha poi confermato la dismissione della partecipazione nella Uniontrasporti Scrl (quota di partecipazione pari allo 0,09 %), determinazione già assunta in sede di piano di razionalizzazione e ribadita in sede di revisione 2017.

Sul punto, dalla documentazione prodotta risulta che l'ente dà atto che la dismissione della partecipazione mediante recesso, ai sensi dello Statuto sociale, è in fase conclusiva.

Per quanto concerne le società IC Outsourcing Scarl e Tecnoservicecamere Scpa, l'ente ha ritenuto di mantenere le partecipazioni, con le seguenti motivazioni:

- rispetto del nesso di strumentalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) del TUSP, confermato dall'ottenimento nel 2018 dell'iscrizione nell'Elenco ANAC (per IC Outsourcing Scarl in data 5/9/2018 e per Tecnoservicecamere Scpa in data 16/10/2018);
- rispetto, contestuale alla presenza del nesso di strumentalità, dei requisiti e presupposti per il mantenimento di cui al secondo comma dell'articolo 20;
- entrambe le società non chiedono una quota associativa annua o contributi in conto esercizio e presentano un utile negli ultimi 5 esercizi.

Con riferimento alla revisione straordinaria per l'anno 2017, la Sezione aveva avanzato rilievi relativamente al mantenimento delle società Dintec Scrl e Ceipiemonte Scpa con la previsione di azioni di razionalizzazione (scelta non sostenuta da sostanziali e adeguate motivazioni) e la mancata adozione, nell'immediatezza, di interventi specifici, con conseguente violazione del dettato normativo, finalizzato al contenimento della spesa per la gestione delle partecipazioni; erano state poi espresse perplessità sulla considerazione, espressa dall'ente partecipante, di non essere "*...in grado di intervenire autonomamente sulle scelte sociali*"⁶.

⁶ Cfr. Deliberazione della Sezione n. 21/2018/VSGO

In ordine a tali rilievi, la Chambre ha dichiarato quanto segue:

- la società Ceipiemonte Scpa, su indicazione dei soci, aveva avviato una riorganizzazione interna approvando il 27 giugno 2017 interventi di razionalizzazione volti al contenimento della spesa da attuare entro il 2019, mentre per la società Dintec Scrl si evidenziava la necessità di adeguare l'oggetto sociale al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni con altre società in house. Civilisticamente la Chambre non ha la possibilità di incidere autonomamente sulle scelte societarie, in quanto proprietaria rispettivamente della quota dello 0,16575% e dell'1,03080% del capitale sociale, ma può rappresentare le proprie posizioni per sensibilizzare i soci in merito alle misure di razionalizzazione che ritiene opportune.

Per la società Dintec Scrl sono state espresse le valutazioni che seguono, sulla base dei dati sotto riportati:

- a) rispetto del nesso di strumentalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) del TUSP, confermato dall'ottenimento nel 2018 dell'iscrizione nell'Elenco ANAC in data 29/11/2018;
- b) rispetto, contestuale alla presenza del nesso di strumentalità, dei requisiti e presupposti per il mantenimento di cui al secondo comma dell'articolo 20;
- c) risultato economico negativo nel 2014, poi positivo dal 2015 e con una crescita significativa nell'annualità 2018;
- d) ricavi e prestazioni in aumento dal 2016 e incremento significativo nel 2018 (gli altri ricavi e proventi sono sostanzialmente stabili);
- e) costi relativi agli organi di amministrazione e controllo sostanzialmente costanti;
- f) la società non prevede la presenza di una quota associativa annua o contributi in conto esercizio;
- g) ha avuto un utile in quattro esercizi negli ultimi 5 (nel 2014 ha chiuso l'esercizio in

perdita);

La Chambre ha deciso di mantenere senza interventi la partecipazione per l'anno 2019, sulla base delle considerazioni sopra esposte, in ragione della strumentalità della società e dell'assenza delle criticità di cui all'articolo 20, comma 2, nonché dell'assenza di costi a carico del bilancio dell'ente.

Per quanto attiene la società Ceipiemonte Scpa, la Chambre ha deliberato di mantenere la partecipazione in quanto strumentale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), del TUSP e in quanto essa rispetta i requisiti e i presupposti di cui al secondo comma dell'articolo 20. La società ha avviato, inoltre, su indicazione dei soci, tra i quali la Chambre, una riorganizzazione interna, approvando nel 2017 interventi di razionalizzazione volti al contenimento della spesa da attuare entro il 2019 (azioni peraltro terminate) e ha quasi dimezzato nel 2018 il contributo consortile a carico dei soci (contributo che è in progressiva ulteriore riduzione per il 2019).

La Chambre, poi, ha rilevato le partecipazioni indirette detenute al 31 dicembre 2018, evidenziando gli esiti nella ricognizione come di seguito esplicitato:

- a) tramite Dintec Scarl (quota di partecipazione 0,23728%) detiene AgroQualità Spa, che mantiene senza interventi, e Si.Camera Scarl che mantiene con azioni di razionalizzazione della società;
- b) tramite Infocamere Scpa - (quota di partecipazione 0,00002%) risultano le seguenti partecipazioni indirette: Ecocerved Scarl, Ic Outsourcing Scarl, Digicamere Scarl, Iconto che vengono mantenute senza interventi e Retecamere Scarl e Job Camere Srl, entrambi in attesa di liquidazione;
- c) tramite Ecocerved Scarl (quota di partecipazione 0,04076%) risulta mantenuta senza interventi la IC Outsourcing Scarl, la Digicamere Scarl per la quale viene effettuata una razionalizzazione dovuta alla fusione della società per incorporazione e Job Camere srl,

in attesa di liquidazione;

d) tramite IC Outsourcing Scarl (quota di partecipazione 0,00017%) detiene Job Camere Srl in liquidazione, per la quale è in attesa della conclusione della liquidazione.

Viene segnalato che la quota detenuta in Banca di credito cooperativo di Roma Soc. Coop. (tramite Retecamere Scarl in liquidazione – quota di partecipazione 0,02817%) è posta in liquidazione.

Si evidenziano, inoltre, per quel che concerne l'art. 11, commi 2 e 3, del TUSP, le informazioni relative alla composizione dell'organo amministrativo:

a) IC Outsourcing Scarl l'organo amministrativo è in forma collegiale; trattasi di un Consiglio di amministrazione, in carica fino al 31 dicembre 2020, formato dal presidente e n. 4 consiglieri di amministrazione. Tale scelta, deliberata dall'Assemblea dei soci, è motivata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Testo unico⁷;

b) Infocamere Scpa : il Consiglio di amministrazione è stato nominato dall'Assemblea dei soci in data 20 luglio 2016, prima dell'entrata in vigore del TUSP; in occasione del rinnovo degli organi sociali, previsto con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, la società ha dato seguito alle disposizioni previste, adeguandosi alle prescrizioni: con verbale dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti InfoCamere S.c.p.a. del 23 maggio 2019, l'Assemblea ha proceduto, per tre esercizi e dunque sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2021, al rinnovo della composizione del

⁷ Ai sensi del quale: "Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea".

Consiglio di amministrazione (formato dal presidente, vice presidente e n. 3 consiglieri).

- c) Borsa Merci Telematica Italiana società consortile per azioni: l'Assemblea societaria, alla presenza dei soci portatori complessivamente dell'84,59% dell'intero capitale sociale, ha deliberato l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni del d.lgs. 175/2016; in questo contesto è stato previsto che la società possa essere amministrata da un amministratore oltre ad un numero di membri non superiore a tre. In ottemperanza a quanto sopra, l'assemblea, su proposta di Unioncamere e con voto favorevole dei soci rappresentanti il 74,14% del capitale sociale, ha confermato il Consiglio di amministrazione composto da 3 membri. Tale scelta risulta essere motivata da ragioni di adeguatezza organizzativa anche correlate all'elevato numero di soci facenti parte della compagine sociale. La società ha comunicato, inoltre, che, nel mese di aprile 2019, in occasione dell'Assemblea BMTI, gli enti partecipanti procederanno alla conferma della delibera di nomina dell'organo di amministrazione;
- d) Centro Estero per l'Internazionalizzazione Scpa – Ceipiemonte Scpa: alla data del 24 gennaio 2019 l'organo di amministrazione risulta costituito da Consiglio di amministrazione composto da 3 membri (presidente e n. 2 consiglieri) nominato prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 175/2016.
- e) Ecocervoid Srl: l'organo amministrativo composto da 5 membri, come previsto dall'art. 71.1 dello Statuto societario, è stato nominato dall'Assemblea dei soci in data 27 aprile 2017. Rimasto in carica fino all'approvazione del bilancio 2019, è stato rinnovato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2020 e risulta composto dal presidente e n. 4 consiglieri (in carica sino all'approvazione del bilancio 2022).
- f) Consorzio per l'innovazione Tecnologica Scrl – Dintec Scrl: anche in questo caso l'organo amministrativo è stato nominato in data 31 maggio 2016, antecedente all'entrata in vigore del TUSP. Nel dicembre 2016 il Consorzio ha provveduto alla modifica dello

Statuto, in adeguamento alle disposizioni di cui sopra, prevedendo che l'ente sia amministrato da un amministratore unico o da Consiglio di amministrazione. Il rinnovo è previsto in corso d'anno.

g) Tecnoservicecamere Società Consortile per Azioni: l'Assemblea dei soci, riunitasi in seduta ordinaria in data 16 maggio 2017, ha provveduto alla nomina di un organo a composizione multipla in ragione della complessità della sua compagine societaria, nonché in virtù delle rilevanti dimensioni della medesima. L'organo amministrativo è composto da un Consiglio di amministrazione formato dal presidente, n. 2 consiglieri e da n. 5 componenti stante la particolare complessità e il numero elevato di soci committenti. La scadenza dell'organo era prevista per il 31 dicembre 2019.

h) In.Va. Spa: come indicato con nota del 23 gennaio 2019, il Consiglio di amministrazione, per il triennio 2016-2018, era composto dal presidente e da n. 2 consiglieri (nomina della Giunta regionale); in data 24 luglio 2019 la Giunta regionale ha provveduto al rinnovo dell'organo, mantenendo lo stesso numero di membri (presidente e 2 consiglieri).

C) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA Vda

L'Agenzia ha approvato la ricognizione dell'unica partecipazione diretta detenuta al 31 dicembre 2018: si tratta della società In.Va. Spa (con una quota pari allo 0,0098 %). L'agenzia ha specificato, inoltre, di non ritenere di dover adottare alcun piano di razionalizzazione.

Come per la revisione straordinaria, l'ARPA Vda ha ritenuto di mantenere tale partecipazione vista la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del Testo unico, in quanto la società stessa svolge attività riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 4, comma 2, lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni) e lett. e) (servizi di committenza, ivi

incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016), del decreto n. 175/2016.

D) Automobile Club Valle d'Aosta

Tale ente non ha fatto pervenire alcuna comunicazione per la revisione 2018 e 2019. In sede di revisione straordinaria delle partecipazioni, deteneva unicamente una partecipazione nella società strumentale del socio unico Automobile Club Valle d'Aosta, che opera in regime di "*in house providing*", ACI Service Valle d'Aosta Srl., per la quale la Sezione non aveva rilevato alcuna criticità.

E) IVAT - Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition

L'Istituto ha approvato, per gli anni 2018 e 2019, la ricognizione dell'unica partecipazione diretta detenuta nella società In.Va. Spa (con una quota pari allo 0,0098 %). L'IVAT considera necessaria la partecipazione in In.Va. Spa, in quanto la società garantisce la produzione di servizi di carattere generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione titolare della partecipazione, presupposto per valutare positivamente il mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del TUSP.

Inoltre, non è stata riscontrata alcuna delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2 del TUSP. Come in sede di revisione straordinaria, la sussistenza dei predetti elementi ha motivatamente determinato la scelta di mantenere la partecipazione nella società In.Va. Spa, senza prevedere interventi di razionalizzazione.

In merito al rilievo generale formulato dalla Sezione nella deliberazione n. 21/2018 sull'organo amministrativo, l'I.V.A.T. ritiene che esso non possa definirsi illegittimamente

costituito, essendo costituito da un Consiglio di amministrazione (3 membri) e da un presidente nominato dalla Giunta regionale. Questa Sezione non condivide tuttavia tale valutazione; si veda, in proposito, quanto osservato nel prosieguo, al punto H).

F) Associazione Valdostana dei Maestri di Sci

L'Associazione detiene un'unica partecipazione nella società AVMS Service S.r.l. (quota pari al 100%), la quale, avendo, al 31 dicembre 2018, un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, ricadeva nella violazione dell'art. 20, comma 2, lett. b), del TUSP.

In merito, l'Associazione ha dichiarato che il numero di amministratori è ora pari a quello dei dipendenti, in quanto, oltre ad un amministratore, alla data del 15 luglio 2019 è stato perfezionato un contratto di assunzione per n. 1 risorsa con funzioni amministrative, circostanza questa che, ad avviso dell'Associazione, ha portato al superamento della criticità sopra evidenziata.

L'Associazione Maestri di Sci, a fronte di quanto sopra esposto, e rientrando la partecipata nelle attività riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 4, comma 2, lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni), del decreto n. 175/2016, ne ha disposto il mantenimento senza azioni di razionalizzazione, non adottando alcun piano di razionalizzazione.

La Sezione prende atto di quanto evidenziato dall'Associazione e si riserva di pronunciarsi sul nuovo assetto organizzativo nel prossimo referto.

G) A.P.S.P. Casa di riposo J.B. Féstaz

L'ente non ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa alle annualità oggetto

di revisione ordinaria alla Sezione, in violazione di quanto espressamente previsto in merito dal TUSP. Per quel che concerne le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, la Sezione ha verificato che l'ente ha provveduto all'inserimento sia dei dati sul portale "Partecipazioni" sia della propria deliberazione del Consiglio di amministrazione del 18 dicembre 2018 n. 29. Risulta che la Casa di riposo J.B. Féstaz è titolare di partecipazioni dirette nella società In.Va. Spa (con una quota pari allo 0,001 %) e nella Cooperativa Forza e Luce di Aosta Scrl (di cui detiene n. 151 azioni).

Per quanto concerne In.Va. Spa, l'Azienda ha deciso di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione, evidenziando che la società rispetta i requisiti previsti dall'art. 4 del TUSP, con particolare riferimento alla produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (comma 1), alla produzione di un servizio di interesse generale (comma 2, lett. a)), e allo svolgimento di servizi di committenza (comma 2, lett. e)).

Con riguardo, invece, alla partecipazione nella Cooperativa Forza e Luce di Aosta Scrl., ammessa - ad avviso dell'ente partecipante- dall'art. 4, comma 7, del Testo unico (società con oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili), pur avendo dato atto la partecipante del mancato rispetto del parametro di cui all'art. 20, comma 2, lettera b), del Testo unico (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti), dichiara di voler effettuare un piano di razionalizzazione, consistente nella richiesta alla società di rendere il numero di amministratori non superiore a quello dei dipendenti, ritenendo inoltre tale piano di razionalizzazione coerente con il fine delle norme contenute nel Testo Unico, in assenza di un divieto esplicito al mantenimento di partecipazioni in società con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti e valutata l'irrilevanza dei compensi riconosciuti per le cariche societarie.

In riscontro alla violazione, precedentemente segnalata dalla Sezione nella citata

deliberazione n. 21/2018, dell'art.1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135)⁸, la Casa di riposo J.B. FESTAZ ha deliberato il mantenimento della partecipazione Cooperativa Forza e Luce di Aosta Scrl, in quanto l'alienazione delle azioni e l'attivazione di un nuovo fornitore di energia elettrica non sarebbero immediati, si prolungherebbero al di là del 31 dicembre 2018, data oltre la quale sono ammesse deroghe rispetto agli approvvigionamenti tramite Consip S.p.A. e determinerebbero una maggiore spesa a carico dell'ente. La stessa Casa di riposo valuta, inoltre, che l'essersi rifornita di energia elettrica tramite la sua partecipata, seppur in contrasto con le norme sopra citate, non ha generato danno all'ente ma un risparmio ed è stato quindi coerente con le finalità di contenimento della spesa pubblica sottostanti al divieto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

H) Azienda USL Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste.

Con deliberazione n. 502 del 30 dicembre 2019, l'Azienda USL ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018.

Dalla ricognizione delle partecipazioni risulta che l'ente detiene l'unica partecipazione diretta nella società In.Va. Spa (quota di partecipazione pari a 9,9118%), di cui ha approvato il mantenimento.

L'Azienda USL ha ritenuto la titolarità di tale partecipazione legittimata dalla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del Testo Unico, in quanto la società stessa svolge attività riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 4, comma 2, lett. d) (autoproduzione di beni

⁸ Il quale, per le categorie di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento e telefonia, impone alle amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento

o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni), e lett. e) (servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016) del decreto n. 175/2016.

Per quanto riguarda la composizione dell'organo amministrativo della società In.Va (in cui detengono partecipazioni societarie l'UNIVDA, l'ARPA, la Chambre, l'IVAT, l'APSP Casa di riposo J.B.Féstaaz e l'ASL), la Sezione osserva che, in ottemperanza all'articolo 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la società ha inviato a questa Sezione, in data 13 agosto 2019, il verbale dell'assemblea ordinaria dei soci svoltasi in data 26 luglio 2019, nel corso della quale è stato nominato un nuovo organo amministrativo, composto da tre membri. In ordine alle ragioni di adeguatezza organizzativa, dal verbale trasmesso emerge che la decisione di mantenere un organo collegiale è dovuta al fatto che *“essendo IN.Va S.p.a. una società in house pluripartecipata, è necessario garantire un'adeguata rappresentatività, in seno all'organo di amministrazione, di tutti gli enti pubblici partecipanti, ritenendosi, nel caso di specie, che i nominati, in ragione dell'esperienza professionale evincibile dai curricula, soddisfino tale esigenza”*.

In proposito, deve essere posto in luce come restano inesplicate le ragioni poste a base del mantenimento del numero di tre componenti, giustificato sulla base di una motivazione stereotipata, che si riduce pertanto a una motivazione sostanzialmente apparente (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 8/2020 del 23 giugno 2020).

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La Sezione rileva, in generale, che molti degli enti scrutinati hanno motivato in termini sufficientemente adeguati le scelte operate. La Sezione prende atto degli atti, aventi tutti ad oggetto l'esito negativo della ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente: provvedimenti n. 156 del 31 dicembre 2018 e n. 103 del 10 dicembre 2019, entrambi adottati da AREA VdA - Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura; deliberazioni n. 14/2019 del 20 maggio 2019 e verbale del Consiglio n. 13/2020 del 25.06.2020, n. 17/2019 del 1° aprile 2019 e n. 13 del 25 novembre 2019, adottate rispettivamente dall'Ordine degli Avvocati di Aosta, dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d'Aosta - Ordre des Medecins Chirugiens et des Odontologistes de la Vallée d'Aoste e dall'Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Regione Autonoma Valle d'Aosta; nota del 15 aprile 2019, inviata dall'Ordine dei Commercialisti.

La Sezione evidenzia, inoltre, che l'Automobile Club Valle d'Aosta non ha fatto pervenire alcuna comunicazione per la revisione ordinaria degli anni 2018 e 2019 e che i dati sono stati desunti direttamente dal portale "Partecipazioni".

Dall'esame del medesimo portale, è emerso che l'AREA VdA - Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura ha adottato i provvedimenti n. 156 del 31 dicembre 2018 e n. 103 del 10 dicembre 2019, aventi a oggetto l'esito negativo della ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, ma non li ha trasmessi alla Sezione. In merito, la Sezione rileva che, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del citato TUSP, *"(...) le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15"*.

La Sezione invita gli enti che detengono partecipazioni nella società IN.Va Spa ad assumere le iniziative idonee a superare le problematiche rilevate dalla Sezione in merito

alla composizione dell'organo di amministrazione.

La Sezione sottolinea, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, l'obbligo per tutti gli enti di far pervenire tempestivamente alla stessa i provvedimenti di revisione ordinaria annualmente adottati.

Richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione dei suddetti provvedimenti sui rispettivi siti *web* istituzionali, in esecuzione dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

